



## UILPA INFORMA

A Tutti i Responsabili UILPA – BACT

Alle R.S.U.

A Tutti i lavoratori

**LORO SEDI**

# Lavoro, Retribuzione Piena anche in caso di inidoneità alla donazione di sangue

Fonte: pensionioggi Scritto da Valerio Damiani

**Un documento dell'Inps precisa i contorni della novità contenuta nel Dm 18 Novembre 2015 che ha garantito al lavoratore il diritto a percepire la retribuzione anche in caso di inidoneità alla donazione.**

I lavoratori dipendenti hanno diritto alla retribuzione e all'accredito della relativa contribuzione figurativa per il periodo di assenza dal posto di lavoro anche in caso in cui l'interessato risulti inidoneo alla donazione ma solo limitatamente al tempo necessario all'accertamento dell'idoneità e alle relative procedure. Lo precisa l'istituto di previdenza con la **Circolare Inps 29/2017** pubblicata ieri in cui illustra alcuni aspetti della novità introdotta dal Dm 18.11.2015 in vigore dallo scorso **8 marzo 2016** attuativo della legge 219/2005.

Come noto il nostro ordinamento consente alla generalità dei lavoratori dipendenti il diritto ad una giornata di riposo con conservazione della normale retribuzione in caso di donazione di sangue ed emocomponenti. il proprio sangue gratuitamente ha diritto ad una giornata di riposo ed alla corresponsione della normale retribuzione. Per quanto riguarda il settore privato è posto a carico dell'INPS l'onere dei rimborsi al datore di lavoro per tali emolumenti. Successivamente, l'art. 8, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante "nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale", ha garantito la retribuzione **anche ai lavoratori dipendenti giudicati inidonei alla donazione di sangue e di emocomponenti**, "limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità e alle relative procedure".

L'Inps nel predetto documento precisa che ove il lavoratore dipendente sia stato accertato **inidoneo** alla donazione di sangue o emocomponenti ha diritto alla retribuzione limitatamente al tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità nei seguenti casi: a) sospensione o esclusione

del donatore per **motivi sanitari**, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente; *b*) mancata decorrenza dei **tempi di sospensione**, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva; *c*) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla **programmazione dei bisogni trasfusionali**.

Pertanto, qualora il lavoratore che si sia assentato dal lavoro per effettuare la donazione di sangue o di emocomponenti venga giudicato inidoneo alla donazione medesima a seguito delle motivazioni sopra delineate, il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell'intervallo di tempo necessario all'accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato **con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio**. La retribuzione in argomento andrà determinata applicando i criteri delineati nelle circolari INPS nn. 25 e 115 del 1981 relativamente al rimborso delle giornate di riposo fruiti dal lavoratore che ha effettuato la cessione gratuita del sangue.

### **Documentazione**

L'Inps precisa, inoltre, che la non idoneità del donatore deve essere **certificata** dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell'Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione e l'accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome. Al riguardo l'istituto evidenzia che, ai fini del diritto alla retribuzione, il lavoratore sarà tenuto ad **inoltrare al datore di lavoro**, unitamente alla domanda, il certificato di cui sopra attestante: 1) i dati anagrafici del lavoratore e gli estremi del documento di riconoscimento dal quale sono stati rilevati; 2) la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l'ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale.

### **La procedura di rimborso della retribuzione al datore di lavoro**

Dal punto di vista amministrativo i datori di lavoro dovranno conservare la documentazione appena indicata per **un periodo di 10 anni** e, per ottenere il ristoro da parte dell'Inps della retribuzione persa, i datori di lavoro tenuti alla compilazione della denuncia contributiva UNIEMENS, dovranno porre a **conguaglio** le retribuzioni corrisposte al lavoratore risultato inidoneo alla donazione di sangue o emocomponenti, con i contributi o altre somme dovuti all'Inps. I datori di lavoro che **non sono tenuti alla denuncia contributiva**, possono richiedere il rimborso, tramite **pagamento diretto**, delle somme anticipate al lavoratore tramite presentazione telematica della domanda secondo le indicazioni fornite con la [circolare INPS n. 5 del 16 gennaio 2012](#) allegando la documentazione sopra citata (dichiarazione del lavoratore e il certificato medico). Nei casi in cui sia **dovuto il conguaglio o il pagamento diretto** il datore di lavoro avrà diritto anche al ristoro della contribuzione figurativa per il periodo di inidoneità alla donazione del dipendente. In tal caso il datore di lavoro dovrà provvedere ad inviare i dati necessari a determinare la collocazione e il valore della contribuzione figurativa. La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa, cioè in base all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Il beneficio della contribuzione figurativa è riconosciuto anche per i periodi **antecedenti all'emanazione** del D.M. 18.11.2015 cioè quelli intercorrenti fra la data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 (11 novembre 2005) e quella di entrata in vigore del D.M. 18.11.2015 (8 marzo 2016).

# Pensioni, Senza limiti il riscatto del periodo di servizio civile

Fonte: pensionioggi Scritto da Vittorio Spinelli

**A partire dal 1° gennaio 2009 il tempo impiegato nell'espletamento del servizio civile, che non sia coperto da altra contribuzione, può essere riscattato dai lavoratori a fini pensionistici in qualsiasi momento.**

Uno degli interrogativi che talvolta coinvolgono i lavoratori che si accingono ad accedere alla pensione riguarda la possibilità di riconoscere o meno a fini pensionistici il periodo di servizio civile svolto, spesso, quando si era ancora giovani. I periodi di servizio civile sono stati caratterizzati, del resto, nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale, l'ultima innovazione risale alla legge 226/2004 e alla legge 2/2009 con la quale il legislatore **ha disposto la sospensione della leva obbligatoria e del corrispondente servizio civile alternativo, anch'esso obbligatorio cambiando profondamente la natura dell'istituto.**

Naturalmente l'evoluzione normativa ha avuto riflessi anche sulla possibilità per il lavoratore di computare il periodo di servizio civile svolto ai fini pensionistici. In particolare sino al **31 dicembre 2005**, ai volontari impiegati in periodi di servizio non armato e di **servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza**, veniva riconosciuto l'accredito dei [contributi figurativi](#) direttamente dall'Inps in quanto tale periodo era equiparato al [servizio militare](#); e agli interessati veniva apposta specifica annotazione sul foglio matricolare. Lo stesso trattamento era riconosciuto, per tutto il periodo di durata del servizio, a coloro che sono stati avviati al servizio civile nel corso del 2005 e hanno continuato l'attività nel corso dell'anno 2006. I volontari avviati al servizio civile dal **1° gennaio 2006** sono stati soggetti all'obbligo contributivo verso la [gestione separata](#) INPS con oneri a carico interamente del Fondo nazionale del servizio civile; sono stati iscritti alla [Gestione Separata](#) per tutto il periodo di durata del servizio civile anche coloro che hanno iniziato il servizio nel corso dell'anno 2008 e hanno proseguito l'attività nell'anno 2009. I volontari avviati, invece, **al servizio civile dal 1° gennaio 2009** in poi possono ottenere il riconoscimento del periodo a fini previdenziali esclusivamente tramite il riscatto oneroso a carico dell'interessato.

Pertanto dal 1° gennaio 2009 il tempo impiegato nell'espletamento del servizio civile, **che non sia coperto da altra contribuzione**, può essere riscattato dai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla gestione separata, nonché dagli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria proponendo domanda all'Inps. Gli oneri sono a totale carico dell'assicurato e possono essere versati all'Inps in un'unica soluzione ovvero in **120 rate mensili** senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Il riscatto può essere effettuato a condizione che sussista almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui viene chiesto il riscatto e che per tali periodi non sia già presente contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell'assicurato (cfr: messaggio Inps 14174/2009).

Pur non essendoci un termine specifico per procedere al riscatto nella valutazione sull'opportunità dello strumento bisogna ricordare che gli oneri vengono determinati **sulla base delle ultime retribuzioni percepite**. Quindi tanto prima si chiede il riscatto tanto minore sarà, almeno in linea generale, il costo che l'interessato dovrà sborsare per vedere l'accredito del periodo sul proprio

conto assicurativo, dato che le retribuzioni ad inizio carriera risultano generalmente inferiori a quelle che si raggiungono al momento del pensionamento. Naturalmente il periodo riscattato è utile tanto ai fini della misura che ai fini del diritto sia della [pensione di vecchiaia](#) che della [pensione anticipata](#).

## **Pensioni, l'Assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia**

FONTE: PENSIONIOGGI Scritto da Franco Rossini

### **L'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio al perfezionamento dei requisiti anagrafici previsti dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia.**

Per i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l'ordinamento prevede che l'[assegno ordinario di invalidità](#) si trasformi in [pensione di vecchiaia](#) al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben presente perchè una volta operata la trasformazione il lavoratore non sarà più soggetto al rischio di **vedersi revocato** l'assegno per il venir meno del requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) connessa a tale prestazione.

Dalla trasformazione discendono anche due ulteriori vantaggi non trascurabili: 1) il pensionato potrà cumulare senza limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro sia dipendente che autonomo (come noto l'assegno di invalidità è cumulabile solo parzialmente con eventuali redditi da lavoro attraverso un meccanismo di decurtazione della prestazione stessa); 2) in caso di decesso del pensionato, gli eredi avranno diritto alla [pensione di reversibilità](#) (l'assegno di invalidità non è, infatti, reversibile nei confronti degli eredi i quali, nel caso di decesso di lavoratore titolare di un AOI dovranno verificare la sussistenza dei requisiti contributivi per la [pensione indiretta](#)).

La trasformazione avviene automaticamente senza bisogno di **presentazione di alcuna domanda**: sarà l'istituto previdenziale, al momento del compimento dell'[età pensionabile](#) da parte del titolare di assegno di invalidità, a dover verificare l'esistenza anche del requisito contributivo (20 anni) e, in caso di accertamento positivo, a provvedere alla trasformazione dell'assegno.

I periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia **ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della misura della pensione stessa**. Ad esempio se Tizio ha ricevuto l'assegno di invalidità con 15 anni di contributi e per 10 anni lo ha riscosso senza aver mai prestato attività lavorativa, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia l'Inps gli accrediterà 25 anni di anzianità contributiva e ciò gli consente di guadagnare la nuova forma di pensione una volta raggiunti i 66 anni e 7 mesi di età. La prestazione però, per determinarne la rata, sarà calcolata esclusivamente sui 15 anni effettivamente versati, senza tenere conto dei 10 anni "fittizi". Questa agevolazione, secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lav. 17750/2010) interessa i soli lavoratori dipendenti e non gli autonomi posto che l'articolo 1, comma 6 della [legge 222/1984](#), nell'individuare i requisiti contributivi dell'assegno, rimanda espressamente al solo comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge. Tale disposizione si occupa in modo esplicito del requisito contributivo dei soli lavoratori dipendenti e, di conseguenza, non può trovare applicazione, neppure analogica, nei confronti dei lavoratori autonomi.

Discorso diverso per la [pensione di inabilità](#). A differenza dell'assegno ordinario di invalidità la trasformazione in prestazione di vecchiaia **non avviene in maniera automatica**. Perchè ciò abbia

luogo è necessario che il soggetto interessato formuli apposita domanda all'ente previdenziale il quale, valutata l'esistenza dei requisiti di età e contributivi, dovrà attribuire la prestazione richiesta con la decorrenza prevista dalla stessa. Sarà dunque il diretto interessato a dover stabilire se procedere alla trasformazione e stabilizzare in modo definitivo la prestazione. Però a differenza dell'assegno di invalidità ai fini del calcolo del requisito contributivo per la pensione, in ipotesi di trasformazione, **non possono essere considerati come contributi figurativi i periodi di godimento della pensione di inabilità.**

In entrambi i casi si ricorda che, a seguito di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004) la trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia e **non è**, pertanto, ammessa per conseguire la pensione anticipata. Dunque ove il lavoratore raggiunga i 42 anni e 10 mesi di contributi non può conseguire la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità in pensione anticipata. L'età per la trasformazione in pensione di vecchiaia, è utile ricordarlo, può essere anticipata, per i soli **lavoratori dipendenti del settore privato**, anche all'età di 60 anni e 7 mesi e a 55 anni e 7 mesi per le donne (più 12 mesi di finestra mobile) portatori o portatrici di una invalidità pari o superiore all'80% in virtù dell'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992.

Roma, 8 marzo 2017

La Segreteria Nazionale UILPA BACT